

La fatturazione elettronica

Gentili Clienti,

con la presente circolare diamo avvio ad una serie di pubblicazioni con le quali vogliamo introdurre ed illustrare la cosiddetta fatturazione elettronica.

Si tratta di un cambiamento di imminente introduzione, che rivoluzionerà la tenuta della contabilità ed il modo in cui ciascun soggetto economico scambia informazioni con l'amministrazione finanziaria, un cambiamento che può definirsi epocale, cui riteniamo opportuno avvicinarsi per gradi ed avendo il giusto tempo per far propri concetti e modalità operative del tutto nuovi.

Da qui, il ciclo di informative che inizia oggi partendo dalla definizione di termini e concetti con cui sempre più dovremo prendere familiarità.

Con l'auspicio che questa iniziativa sia di Vostro interesse, restiamo fin da ora a disposizione per qualsiasi confronto sul tema, relativamente al quale riteniamo di poter costituire un punto di riferimento.

Con i migliori saluti.

AGFM - Divisione Tax

In questo primo *focus* faremo una panoramica generale sull'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica, sul meccanismo da utilizzare per la sua trasmissione, sui soggetti che saranno tenuti ad emetterla e sulla sua conservazione. Più precisamente, tratteremo i seguenti argomenti:

1. l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica,
2. la definizione di fattura elettronica,
3. la definizione del Sistema Di Interscambio,
4. i soggetti tenuti alla emissione della fattura elettronica,
5. le semplificazioni correlate all'obbligo di fatturazione elettronica,
6. il sistema sanzionatorio.

* * *

1. L'introduzione dell'obbligo

A decorrere del 1° gennaio 2019 tutti i soggetti Iva dovranno emettere le proprie fatture in modalità elettronica.

Si tratterà, in effetti, della estensione di un obbligo che prima di allora avrà già riguardato:

- dal 31 marzo 2015, tutti i soggetti che cedono beni o prestano servizi a beneficio di Pubbliche Amministrazioni,
- dal 1° luglio 2018, coloro che vendono/distribuiscono benzina o gasolio per motori per uso autotrazione ed i sub-appaltatori degli enti pubblici,
- dal 1° settembre 2018, i soggetti che applicano il *tax free shopping*.

2. La fattura elettronica

La fattura elettronica è un flusso telematico di dati che transita da un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, denominato **Sistema di Interscambio (SDI)**.

Una fattura elettronica ha tre caratteristiche principali:

1. il formato: è costituita da un file in formato **XML** (acronimo di eXtensible Markup Language),
2. la firma: è firmata elettronicamente al fine di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto,
3. l'unicità: è contraddistinta da un codice identificativo univoco.

3. Il Sistema Di Interscambio

Il Sistema di Interscambio è un ambiente informatico collocato presso l'Agenzia entrate costruito al fine di:

- ricevere le fatture elettroniche,
- effettuare i controlli sui file ricevuti,
- inoltrare le fatture ai destinatari.

Ad esito dei controlli effettuati dallo SDI, la fattura viene accettata dal sistema e, da quel momento, può considerarsi emessa.

Il flusso attraverso cui tutto ciò avviene è di seguito rappresentato:



In pratica, il soggetto che deve emettere una fattura elettronica produce un file xml che transiterà attraverso lo SDI, per poi essere accettato e recapitato al corretto destinatario. Quest'ultimo procederà, a sua volta, con l'esame e la conseguente accettazione o rinuncia della fattura, inviando una ricevuta telematica che, sempre tramite lo SDI, sarà recapitata al fornitore. Il momento del recapito costituirà il momento di rilevanza contabile e fiscale di emissione della fattura.

Lo schema è quello fino ad oggi adottato nella fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione e si differenzierà da questo per il fatto che gli operatori potranno avvalersi anche di intermediari (quali ad esempio i commercialisti).

4. I soggetti obbligati

Come accennato, dal **1° gennaio 2019**, la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per **tutti i soggetti titolari di partita Iva residenti, stabiliti o identificati ai fini Iva in Italia**. Da quel momento, le fatture saranno considerate emesse solo se in formato xml e solo se gestite dallo SDI.

Prima di allora, l'obbligo sarà già scattato per i benzinai nelle operazioni di vendita di benzina e gasolio destinati all'autotrazione e i sub-appaltatori delle Pubbliche Amministrazioni e per le attività che applicano il *Tax Free Shopping*.

Gli unici **soggetti esclusi** dalla normativa saranno i **contribuenti in regime di vantaggio** (i c.d. **minimi**) e quelli **in regime forfettario**, che dovrebbero poter ricevere le fatture solo tramite l'indirizzo PEC.

D'altra parte, le vendite a consumatori finali (c.d. B2C) saranno documentate anch'esse da fatture elettroniche rese disponibili tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, mentre una copia "cartacea" sarà emessa a richiesta del cliente.

Infine, nel caso di vendite nei confronti di soggetti non residenti, non vi sarà l'obbligo di emissione della fattura elettronica, ma solo quello di una "**comunicazione transfrontaliera**", tramite cui queste operazioni saranno comunicate all'Agenzia delle Entrate.

5. Le semplificazioni

L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica sarà accompagnato da alcune semplificazioni:

- **riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti**: i soggetti che adotteranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro beneficeranno di una riduzione di due anni del termine di accertamento. A fronte degli ordinari cinque (che dunque si ridurranno a tre) ovvero sette per le dichiarazioni omesse (termine che si ridurrà a cinque),
- **abrogazione dell'obbligo dello spesometro** (vale a dire la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute),
- **precompilazione** da parte dell'Agenzia entrate di una serie **di dichiarazioni e svolgimento di adempimenti** a beneficio di professionisti, artisti e imprese in contabilità semplificata, quali:
 - o le liquidazioni periodiche IVA
 - o la dichiarazione annuale IVA
 - o la dichiarazione annuale dei redditi
 - o le bozze degli F24 con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso,
- esonero dall'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti per professionisti, artisti e imprese in contabilità semplificata.

6. Le sanzioni

Nel caso di emissione di una fattura elettronica senza i requisiti previsti dalla legge, questa sarà da considerare come non emessa e verranno applicate le seguenti sanzioni:

- variabile dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato,
- fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo.